

COMUNE DI CINGOLI

Ord. n. 124 R.O.

Cingoli, 17/12/2020

IL SINDACO

- VISTO** che si è consolidata nel tempo l'usanza, nel corso delle festività di fine anno, di fare esplodere artifici pirotecnici di ogni categoria, in luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero privati ma di diretta connessione con quelli pubblici determinando una lesione del diritto alla quiete delle persone e degli animali, mettendo in pericolo, altresì, l'incolumità delle persone e la protezione dei beni pubblici e privati;
- TENUTO CONTO** che le deflagrazioni e il rumore intenso nonché il fumo generato dalle esplosioni generano nei soggetti più fragili e negli animali fenomeni di forte stress, disorientamento panico oltre che in generale possibili danni diretti o indiretti, a chi ne venga fortuitamente colpito, sicché appare urgente assicurare l'esercizio dei diritti e delle libertà di cittadini, oltreché tutelare la loro incolumità;
- VALUTATO** che l'attuale condizione di zona posta all'interno del cratere sismico, a seguito del terremoto del 2016, impone la limitazione delle deflagrazioni, al fine di non determinare una minorata difesa nell'ipotesi del verificarsi di nuovi eventi;
- VALUTATO** che a norma dell'art. 3 del DPR 31/03/1979 è demandata ai Comuni la responsabilità della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;
- RITENUTO** che tali esplosioni possono determinare incendi provocati da articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano prodotti da razzi che possono colpire beni privati, nonché cassonetti ed in generale danneggiare gli arredi pubblici;
- VISTO** l'art. 57 del TULPS –RD 18/06/1931 n. 773 in forza del quale “Senza la licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi d'artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi”;
- VISTI** gli artt. 659 (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), art. 674 (getto pericoloso di cose) e 679 (omessa denuncia di materie esplodenti) e 703 (accensioni ed esplosioni pericolose) del codice penale nonché la legge n. 689/81;

- VISTO l'art. 54 del TUEL, D.Lgs. 267/2000;
- VISTO il D.Lgs. 58 del 04/04/2010 e le successive modifiche ed integrazioni approvate con D.Lgs. n. 176 del 25/09/2012 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'ammissione sul mercato di prodotti pirotecnici;
- CONSIDERATA pertanto la necessità e l'urgenza di regolamentare l'impiego di prodotti pirotecnici per i giorni dal 29 Dicembre 2020 al 06 gennaio 2021, al fine di contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose, di disturbo alla quiete pubblica, per prevenire anche le situazioni di allarme nei cittadini, anche al fine di dissuadere, vietare e reprimere tali comportamenti lesivi della sicurezza urbana;
- VISTE le limitazioni alla mobilità connesse con l'esigenza di prevenire e contenere la diffusione del contagio da Covid-19;
- VISTO l'art. 7/bis del TUEL, D.Lgs. 267/2000;
- VISTO l'art. 19 del Nuovo Statuto Comunale;

ORDINA

- 1) **E' fatto divieto, con l'eccezione dei fuochi d'artificio omologati dal Ministero dell'Interno, dal 29/12/2020 al 06 gennaio 2021, di far esplodere petardi, botti nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico ove transitano e siano presenti persone o animali ovvero nei locali soggetti ad autorizzazioni commerciali di qualunque tipo, nonché all'interno di scuole, ospedali, casa di riposo, ricovero di animali e immediate pertinenze.**
- 2) **è fatto divieto di vendere in forma ambulante di cedere ai minori di anni 18, ovvero di esplodere in luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in luoghi privati ove, in tale ultimo caso, possano procurare ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici dal 29/12/2020 al 06 gennaio 2021 i fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria IV[^] e V[^] ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie.**
- 3) **è vietato esplodere colpi di arma da fuoco di qualunque tipo dalle ore 17:00 del 31/12/2020 alle ore 07.00 del 01/01/2021.**

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto costituisca ipotesi di reato, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 a euro 500.00.

I trasgressori saranno inoltre deferiti all'autorità giudiziaria per la violazione degli art. 650 e 703 del Codice penale e art. 17, co. 2 del TULP.S..

DISPONE

Che, alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio ed inserita nel sito internet del Comune di Cingoli e che copia del presnete atto sia trasmessa alla Questura di Macerata, al Comando Stazione Carabinieri di Cingoli, affinché gli agenti ed ufficiali di Pubblica sicurezza nonché quelli della Polizia Locale possano portare ad esecuzione il provvedimento in parola. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorrere al TAR delle Marche entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ai sensi del D.Lgs. 104/2010.



Il Sindaco
Michele VITTORI